CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 14-03-2012 N° 4096

Imposta di registro – atti che contengono più disposizioni – autonomia dei singoli negozi – tassazione dei singoli atti enunciati – applicabilità

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA

SOTTOSEZIONE T

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18586/2010 proposto da:

DSR, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/1/2010 della Commissione Tributaria Regionale di XXX del 25.9.09, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"1. - La commissione tributaria regionale del XXX, con sentenza in data 21.10.2010, ha accolto l'appello dell'agenzia delle entrate contro una sentenza di accoglimento di un ricorso di DSR avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro. La sentenza ha accertato che il contribuente aveva fatturato prestazioni di docenza alla s.r.l. E e aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo.

Ha ritenuto che correttamente, a disparte la registrazione del decreto, era stato sottoposto a tassazione il negozio giuridico sottostante, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 6 e 22, in quanto formato da lettere di incarico enunciate nell'atto giurisdizionale.

2. - Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sorretto da censure così rubricate: "assenza di contratto sottostante"; "eccesso di potere e violazione di legge con riferimento al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40, comma 1"; "violazione di legge con riferimento alla parte 1 dell'art. 8 della tariffa della tassa di registro",- "eccesso di potere, violazione del D.P.R. 26 aprile 1986, art. 22 e false affermazioni dell'agenzia delle entrate di XXX e della Ctr di XXX".

L'intimata si è costituita con controricorso.

3. - Al di là delle molteplici incongruenze che caratterizzano le modalità di proposizione delle distinte censure, può essere dirimente osservare che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di imposta di registro, ove viene colpita la singola manifestazione di ricchezza e la connessa capacità contributiva, vale il principio dell'autonomia dei singoli negozi, che si desume in modo inequivoco dalla previsione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22. La quale stabilisce che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Si è quindi per esempio affermato che "va assoggettato ad imposta

proporzionale il contratto di fideiussione enunciato in una sentenza intervenuta tra le stesse parti del negozio di garanzia" (Cass. n. 17899/2005).

4. - Nella specie, con insindacabile accertamento in fatto, il giudice di merito ha evidenziato che il contratto di prestazione d'opera intellettuale (ivi definito contratto "di docenza") era stato enunciato come in effetti esistente nell'ambito del decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore. Donde, nell'affermarne l'autonoma soggezione a imposta di registro di tale contratto, l'impugnata sentenza si è conformata all'indirizzo espresso da questa Corte sul tema (v. anche Cass. 20219/2004).

5. - Consegue l'inammissibilità dei motivi articolati dal ricorrente al n. 1 e al n. 4 (essendo l'affermazione di inesistente enunciazione del sottostante negozio contraddetta dall'accertamento di fatto del giudice di merito); l'inammissibilità di quello di cui al n. 3 (non discorrendosi, in causa, di tassazione del decreto ingiuntivo); e la manifesta infondatezza di quello di cui al n. 2 (irrilevante essendo, stante la valenza, in ambito tributario, del ripetuto principio di autonomia dei negozi giuridici, la soggezione a Iva della prestazione eseguita)";

- che il collegio condivide il contenuto della relazione, sicché il ricorso va definito con pronuncia di manifesta infondatezza;

- che la modesta natura della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dr. Terrusi (est.), il 8 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2012